

RISOLUZIONE CONSENSUALE (ART. 117.3 N.O.I.F.)

La risoluzione consensuale è l'accordo per mezzo del quale calciatore e società decidono, congiuntamente, di risolvere anticipatamente il loro rapporto contrattuale.

L'art. 117 punto 3 delle N.O.I.F. ed il comunicato ufficiale che, annualmente, detta termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento, stabiliscono gli ulteriori requisiti:

- a) la risoluzione consensuale del rapporto è ammessa una sola volta nella stessa stagione sportiva ed esclusivamente nel periodo **1 luglio/30 giugno**;
- b) l'accordo deve essere redatto in forma scritta e depositato presso la Lega di competenza entro **5 giorni** dalla data di stipulazione;
- c) avvenuta la risoluzione consensuale, il calciatore può stipulare subito un nuovo contratto con un'altra società del settore professionistico, purché entro i **periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto** e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva;
- d) il calciatore può infine ottenere un ulteriore tesseramento per società dilettantistica entro il **30 dicembre**.

FAC SIMILE DI RISOLUZIONE CONSENSUALE

Data,

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Lega
Via
.....

OGGETTO: risoluzione consensuale di rapporto contrattuale ex art. 117.3 N.O.I.F.

Tra la società, rappresentata dal in qualità di rappresentante legale della società ed il calciatore si conviene di risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 117 delle N.O.I.F., il contratto instauratosi in data

Il calciatore dichiara inoltre di non aver più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o azione, dalla società

il calciatore

la società
